



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Atti Consiglio..... 7/8 | A ..... X Legislatura

1.

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **252** del 07/11/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Contenzioso n. 1634/07/SH/SC - Albin Antonio + altri e/ Regione Puglia - Sentenza n. 3003 in data 07.04.2014 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - TRAP - presso la Corte d'Appello di Napoli depositata in data 30.06.2014 - Sentenza n.199/2016 in data 04.05.2016.



## RELAZIONE ALLO SCHEMA Di DISEGNO Di LEGGE

2.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa. Dispone l'art. 73 che:

"1. il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

sentenze esecutive;

copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità e acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

Ai riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

**In riferimento allo specifico debito fuori bilancio e, con riferimento alle sentenze**

n. 3003/14 in data 07.04.2014 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli depositata in data 30.06.2014 e,

n. 199/2016 in data 04.05.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, depositata in data 15.06.2016

pervenute alla Sezione Lavori Pubblici si evince e si espone brevemente quanto appresso:

Con ricorso notificato tra il 26/30 aprile 2007 gli attori, Albini Antonio, Prozzillo Maria, Albini Franco, Ariano Matteo, Orsogna Annantonia Giuseppina, Di Carlo Pietro Martino, Palladino Giuseppina, Fanelli Fernando, Fiscante Antonio e Piscivino Antonietta convennero dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli, la Regione Puglia, la Regione Molise ed il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, per sentirli condannare - ai sensi degli artt. 2043 o 2051 cod. civ. e per quanto di ragione o in solido - al risarcimento dei danni patiti ai fondi da loro rispettivamente coltivati, in agro dei Comuni di San Giuliano di Puglia o di Casalnuovo Monterotaro, allagati dalle acque esondate dall'alveo privo di manutenzione ordinaria del fiume Fortore, ivi fatte incontrollatamente defluire dalla diga di Occhito - gestita dal Consorzio - per le ingenti precipitazioni atmosferiche nel mese di marzo 2005.

Si costituirono tutti i convenuti:

- la Regione Molise, che contestò la legittimazione attiva e la propria passiva, come pure la fondatezza della pretesa, tanto in punto di an debeatur che di quantum;

- la Regione Puglia, che, contestata la giurisdizione e la competenza del giudice delle acque, dedusse la genericità e l'indeterminatezza della domanda, comunque l'assenza di responsabilità in capo ad essa Regione ed il difetto della propria passiva legittimazione; e che, sostenuta la carenza di prova e l'infondatezza della domanda in punto di quantum debeatur, con inapplicabilità nella specie dell'art. 2051 cod. civ., non mancò di addurre l'eccezionalità dell'evento e l'imputazione del danno a caso fortuito o forza maggiore;

- il Consorzio, che chiese ed ottenne di chiamare in garanzia la sua assicuratrice r.c. Aurora Ass.ni, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda, ma chiedendo in subordine la condanna della chiamata.



Quest'ultima si costituì a sua volta, sostenendo dapprima l'infondatezza della domanda attorea e quindi quella della domanda di garanzia per inoperatività della polizza nella specie.

3,

**Istruita** la causa con prova per testimoni e consulenza tecnica di ufficio delegate al Tribunale di Lucera, la causa fu poi decisa dall'adito Tribunale Regionale con sentenza n. 3003 del 30.6.14.

Con tale sentenza il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche T. R. A.P. presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Albin Antonio, Prozzillo Maria, Albin Franco, Ariano Matteo, Orsogna Annantonia Giuseppina, Di Carlo Pietro Martino, Palladino Giuseppina, Fanelli Fernando, Fiscante Antonio e Piscivino Antonietta nei confronti della Regione Puglia, della Regione Molise, del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, giusta atto di citazione notificato il 26/30 aprile 2007 ed atto di chiamata in causa notificato il 24 dicembre 2007 alla Aurora Assicurazioni, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

• accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Puglia al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di:

- Albin Antonio, Prozzillo Maria ed Albin Franco della somma di € 61.311,79;

- di Ariano Matteo e Orsogna Annantonia Giuseppina della somma di € 18.374,04;

- di Di Carlo Pietro Martino e Palladino Giuseppina della somma di € 125.003,13;

• Condanna altresì la Regione Molise al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di:

- Albin Antonio e Prozzillo Maria della somma di € 2.848,00;

- Fiscante Antonio e Piscivino Antonietta della somma di € 86.141,08

- Fanelli Fernando della somma di € 152.258,34.

Il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

• condanna la Regione Puglia e la Regione Molise al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, che liquida in € 65,00 per spese non esenti, in € 6.567,21 per spese esenti ed in € 51.840,00 per competenze, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario sul dovuto;

• pone a carico definitivo della Regione Puglia e Molise in solido tra di loro le liquidate spese di CTU;

• compensa le spese di giudizio nei confronti del Consorzio e di Aurora Assicurazioni s.p.a.

Così deciso a Napoli in data 7 aprile 2014.

Avverso tale sentenza interpose appello la Regione Puglia mentre, resistettero tutte le controparti: Regione Molise, gli originari attori, Il Consorzio per la Bonifica della Capitanata e l'Assicuratrice del Consorzio.

la causa venne definita dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma con la Sentenza n. 199/2016 in data 04.05.2016 come da dispositivo appresso riportato:

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche \_ TSAP - di Roma definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Regione Puglia avverso la sentenza n. 3003 del 30.6.14 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la corte d'appello di Napoli nei confronti di Albin Antonio, Mario Prozzillo, Matteo Ariano, Annantonia Giuseppina Orsogna, Pietro Martino Di Carlo, Giuseppina Palladino, Fernando Fanelli, Antonio Fiscante e Antonietta Piscivino, della Regione Molise, del Consorzio per la Bonifica della Capitanata e della UnipolSAI assicurazioni, già Aurora Ass.ni spa, nonché sull'appello incidentale della Regione Molise, così provvede:

1) rigetta l'appello principale;

2) dichiara inammissibile l'appello incidentale dispiegato dalla Regione Molise;

3) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato dispiegato da Antonio Albin, Maria Prozzillo, Matteo Ariano, Annantonia Giuseppina Orsogna, Pietro martino Di Carlo, Giuseppina Paladino, Fernando Fanelli, Antonio Fiscante e Antonietta Piscivino

4) condanna la Regione Puglia e la Regione Molise, in persona dei rispettivi legali rappresentanti prò tempore e tra loro in solido, al pagamento delle spese del grado in favore delle controparti, liquidati, per ciascuno oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge:

- in favore di Antonio Albin, Maria Prozzillo, Matteo Ariano, Annantonia Giuseppina Orsogna, Pietro Martino Di Carlo, Giuseppina Palladino, Fernando Fanelli, Antonio Fiscante e Antonietta Piscivino, tra loro in solido, in € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi;



-in favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, in persona del legale rappresentante pro tempore, in € 5.300,00, di cui € 200,00 per esborsi;

-in favore della UnipolSAI assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, in € 5.300,00, di cui € 200,00 per esborsi;

- 5) ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d. P. R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della sola appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto, a norma del co. 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, addì 4 maggio 2016.

**Attesa** l'avvenuta condanna nei confronti della Regione Puglia e della Regione Molise, lo studio legale Celozzi - Salerno da Casavecchio di Puglia, legali di controparte, con nota in data 27.04.2017, ha richiesto il pagamento immediato delle somme che il T. R. A. P. di Napoli ha riconosciuto in favore dei propri assistiti comprensive delle spese legali come indicate nel dispositivo della sentenza.

Lo stesso studio legale Celozzi – Salerno, con successiva nota in data 07.06.2017 ha richiesto a questa Regione il pagamento delle spese legali che il T. S. A. P. di Roma ha posto in solido con la Regione Molise

Nel frattempo è pervenuta la mail in data 18.07.2017 dello studio legale Ciappa di Napoli, inerente la parcella per il Consorzio di Bonifica della Capitanata, sua assistita per l'importo di € 6.470,88

Con mail in data 21.07.2017, l'avvocatura Regionale della Regione Molise, allo scopo interpellata, ha fatto conoscere che con riferimento alla sentenza T. R. A. P. n. 3003/2014 del 30.06.2014: "circa la ripartizione delle spese di lite cui le Regioni Molise e Puglia sono state condannate, per rappresentare che le stesse possono essere liquidate nella misura del 50% a carico di ciascuna.

**Posto** quanto sopra, attesa l'insorta obbligazione verso terzi con il presente atto si procede a riconoscere con legge, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a) la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal dare esecuzione alle citate sentenze n. 3003/14 in data 07.04.2014 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli e, n. 199/2016 in data 04.05.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma per il complessivo importo di € 267.284,29 come appresso rinveniente:

si riconosce:

- in € 214.545,30, il totale dovuto agli attori in base alla sentenza n. 3003 del 30.6.14 del T. R. A. P. di Napoli, a titolo di sorte capitale, interessi e rivalutazione;

- in € 34.317,72 le spese di lite di cui alla medesima citata sentenza del T. R. A. P. di Napoli, dovute agli attori, dalla Regione Puglia nella misura del 50%, attesa la comunicazione in merito pervenuta via mail in data 21.07.2017 dell'Avvocatura Regionale della Regione Molise;

- in € 11.950,39 in favore degli appellati – appellanti incidentali condizionati in base alla Sentenza n. 199/2016 in data 04.05.2016 del T. S. A.P. di Roma

- in € 6.470,88 le spese legali da corrispondere al Consorzio per la Bonifica della Capitanata – Appellato, in base alla medesima citata sentenza del T. S. A. P. di Roma

Tali ultimi due importi per complessive € 18.421,27 vengono pagati integralmente dalla Regione Puglia poiché la richiesta di pagamento è stata avanzata a questa Regione.

In seguito all'avvenuto pagamento, sarà posta in atto la opportuna azione di ripetizione nei confronti della regione Molise condannata in solido con la Regione Puglia dal citato Tribunale Superiore.

Con successivo atto si procederà a riconoscere con legge, l'ulteriore debito scaturente dalla sentenza del T. S. A. P. di Roma n. 199/2016 in data 04.05.2016 inerente il pagamento delle spese di grado in favore della UnipolSai Assicurazioni.




All'impegno, liquidazione di quanto riconosciuto con il presente atto in favore degli aventi diritto, si provvederà con determinazione del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici.

5.

Il Dirigente  
della Sezione Lavori LL. PP.  
(Ing. Antonio PULLI)



L'Assessore  
Anna Maria Curcuruto





6.

## REGIONE PUGLIA

**OGGETTO:** Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. \_ Sentenze n. 3003 in data 07.04.2014 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli depositata in data 30.06.2014 e n. 199/2016 in data 04.05.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, depositata in data 15.06.2016

### ART.1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 3003 in data 07.04.2014 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli depositata in data 30.06.2014 e n. 199/2016 in data 04.05.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma, depositata in data 15.06.2016 dell'importo di € 267.284,29 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

### Art.2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede:

per la sorte capitale pari ad € 204.688,96 mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della Missione 20 Programma 3 Titolo 1 macro 10 Capitolo 1110090 " *fondo per la definizione delle partite potenziali*" p. e. f. 1.10.01.99. cod. EU 8 e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della Missione 1 Programma 11 Titolo 1 macro 3 Capitolo 1318 \_ p. e. f. 1.03.02.99 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali*"

imputando alla Missione 01 - Programma 11 - Titolo 1 - Macroaggregato 10 - piano dei conti finanziari 1.10.05.04

-la somma di € 7.400,07 al capitolo 1315 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *oneri per ritardati pagamenti, quota interessi*".

-la somma di € 2.456,27 al capitolo 1316 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione*".

-la somma di € 52.738,99 al capitolo 1317 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali*".

